

Allegato "B" all'atto raccolta n. 4283

CASSA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO VITA PER I LAVORATORI
DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Statuto

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

La "CASSA ASSICURATIVA PER IL RISCHIO VITA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE" (in breve: CASSA RISCHIO VITA), di seguito ai fini di Statuto definita "Cassa", è stata costituita con atto pubblico del 26 gennaio 2010 in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per l'industria alimentare.

La Cassa riveste la forma di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

La Cassa ha natura paritetica tra le associazioni rappresentative delle parti datoriali e quelle dei lavoratori firmatarie dell'accordo di rinnovo del CCNL per l'industria alimentare del 31 luglio 2020 e successivi rinnovi.

La Cassa non ha fini di lucro.

Articolo 2 - Sede e Durata

La Cassa ha sede legale in Roma.

La durata è illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento legali e statutarie previste all'articolo 21.

Articolo 3 - Scopo

La Cassa ha quale scopo esclusivo quello di adempiere all'obbligo assunto dai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale, rappresentata da un indennizzo a beneficio degli iscritti individuati nel successivo articolo 6. Tale finalità risponde ad un esclusivo interesse dei datori di lavoro nel garantirsi una copertura economica necessaria al pagamento del suddetto indennizzo.

Le prestazioni attuate dalla Cassa sono finalizzate ad erogare ai Beneficiari, di cui al successivo articolo 7, un indennizzo al verificarsi del decesso dell'iscritto che intervenga in costanza del rapporto di lavoro.

Al fine di adempiere ai propri scopi, la Cassa potrà provvedere all'erogazione diretta dell'indennizzo di cui al precedente alinea, ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana.

Articolo 4 - Soci

Sono Soci della Cassa le associazioni e le organizzazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per

l'industria alimentare del 31 luglio 2020 e successivi rinnovi (di seguito il "CCNL"). Acquisiscono la qualifica di Soci anche ulteriori Associazioni Industriali Alimentari che firmeranno il CCNL di cui al precedente articolo 1 e successivi rinnovi.

L'organizzazione della Cassa osserva il rispetto del principio di democraticità interna e di eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i Soci firmatari del CCNL e che partecipino alla vita della Cassa tramite i propri Soggetti Delegati.

I rappresentanti Delegati dai Soci esercitano il diritto di voto secondo le modalità definite all'articolo 13, e partecipano alla gestione della Cassa ed al suo sviluppo.

Articolo 5 - Esclusione e decadenza

In dipendenza della sua natura di Cassa Rischio Vita di derivazione contrattuale, la qualità di Socio, richiede come requisito presupposto la posizione di parte contraente del CCNL vigente nel periodo di competenza.

La mancata sottoscrizione del CCNL, comporterà la decadenza automatica dalla posizione di Socio.

Il Socio decaduto può essere nuovamente ammesso in qualsiasi momento successivo in seno alla Cassa, là dove sottoscriva il CCNL *ratione temporis* vigente.

Fuori dal caso descritto, l'eventuale esclusione di un Socio è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea, che può deliberarla unicamente per gravi motivi. La decorrenza di tale decisione avviene dal giorno della notifica della deliberazione.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Socio escluso non può vantare per alcun titolo o ragione pretese e diritti sul patrimonio della Cassa.

Articolo 5 bis - Effetti della esclusione e della decadenza

L'esclusione di cui all'art. 5 comporta l'automatica immediata cessazione dei Delegati in Assemblea designati (in via disgiunta o congiunta con altri Soci) dal Socio escluso, dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale espressione (in via disgiunta o congiunta con altri Associati) del Socio interessato da esclusione.

In entrambe le ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro un mese dalla esclusione l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, in tema di sostituzione dei soggetti venuti meno per effetto dell'esclusione.

Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio paritetico tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

Articolo 6 - Aderenti e Iscritti

Sono "Aderenti" alla Cassa i datori di lavoro che applicano il CCNL.

Gli Aderenti iscrivono, in costanza di rapporto di lavoro, i propri lavoratori dipendenti (con esclusione dei Dirigenti) assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori dipendenti, come indicati, assumono la qualifica di "Iscritti" alla Cassa e sono i diretti beneficiari delle prestazioni rischio vita e, per essi, i loro eredi legittimi di cui all'art. 7 del presente Statuto, ai sensi dell'articolo 536 del codice civile. Le modalità di iscrizione e quelle di cessazione della partecipazione alla Cassa sono dettagliate nel Regolamento della Cassa di cui all'art. 20.

In particolare, l'iscrizione alla Cassa avviene nel momento in cui è versato il primo contributo da parte dell'impresa di appartenenza del lavoratore. L'iscrizione alla Cassa cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- b) perdita della qualità di Aderente dell'azienda di appartenenza del lavoratore iscritto;
- c) cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del lavoratore iscritto;
- d) decesso del lavoratore;
- e) nomina del lavoratore a Dirigente;
- f) irregolarità contributive, secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione della CASSA.

Le quote o eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, neanche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 7 - Beneficiari

Sono Beneficiari della Cassa, e come tali hanno diritto alla prestazione assicurativa, gli eredi legittimi di cui all'articolo 536 del codice civile dei lavoratori dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.

Articolo 8 - Spese

Per il suo funzionamento la Cassa sostiene oneri e spese relativi alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

Alla copertura dei predetti oneri la Cassa provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, denominata quota di gestione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del budget della Cassa.

Articolo 9 - Contribuzione

La Cassa, nel perseguimento dei propri scopi, è finanziata

mediante il versamento del contributo da parte delle imprese aderenti, determinato ai sensi del vigente CCNL per l'Industria alimentare e successive modificazioni o integrazioni.

Le modalità di versamento del contributo sono determinate nel Regolamento.

Ulteriori forme di contribuzione relative ad oneri e spese per l'organizzazione e il funzionamento della Cassa dovranno essere appositamente disciplinate nel Regolamento.

Articolo 10 - Prestazioni

Le modalità di erogazione della prestazione, nonché i requisiti e le condizioni per potervi accedere, sono disciplinati nel Regolamento che viene redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 20.

Qualora la Cassa provveda all'erogazione diretta degli indennizzi di cui al precedente articolo 3, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire annualmente le strategie di investimento delle riserve matematiche accantonate a copertura delle prestazioni da erogare, formulando un'ipotesi economica di rendimento delle stesse.

Nell'ambito di tale regime prestazionale le eventuali plusvalenze realizzate dall'investimento delle riserve matematiche ed eccedenti il tasso di rendimento ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente alinea, potranno essere destinate dal Consiglio di Amministrazione ad un Fondo di Equilibrio. Le somme ivi presenti potranno, altresì, essere utilizzate dal Consiglio di Amministrazione al fine di ridurre annualmente l'ammontare della quota associativa di cui al precedente articolo 8.

Articolo 11 - Operazioni ed attività

La Cassa può compiere soltanto quelle operazioni e svolgere esclusivamente quelle attività che siano connesse al raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 3.

La Cassa, nell'ipotesi di stipula di convenzioni di cui al medesimo articolo 3, per le quali assume obbligazioni verso i terzi, agisce in nome proprio e per conto di soci, aderenti ed iscritti.

Articolo 12 - Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

- A. l'Assemblea dei Delegati;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. il Presidente ed il Vice Presidente;
- D. il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono - salvo rinuncia, revoca, decadenza o decesso - sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleleggibili.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo della Cassa risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive e viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza si verifica, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 5-bis.

In tutti i casi di cessazione anticipata della carica, l'Assemblea dei Delegati provvede alla sostituzione nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l'organo amministrativo convoca, a tal fine, l'Assemblea dei Delegati non oltre i trenta giorni successivi dalla cessazione della carica.

I componenti nominati in sostituzione rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente del Consiglio d'Amministrazione comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

Articolo 13 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea è costituita da n. 24 (ventiquattro) Delegati dei Soci, dei quali n. 12 (dodici) nominati dalle Associazioni Industriali Alimentari e n. 12 (dodici) nominati dai lavoratori iscritti secondo criteri approvati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

I Soci espressione di parte datoriale e sindacale formano due liste nella quale indicano i nominativi dei Delegati rispettivamente designati e la riferibilità di ciascuno di essi alla Parte firmataria del CCNL di cui costituiscono espressione. Le liste sono comunicate - per pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Consiglio di Amministrazione. Allo stesso modo, vengono comunicati tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle liste in dipendenza di sostituzioni od avvicendamenti dei Delegati.

I Delegati rimangono in carica tre anni; sono revocabili in ogni tempo e per qualsiasi ragione dai singoli Soci che li hanno designati e sono rieleggibili.

I Delegati cessano, altresì, dalla funzione per rinuncia all'incarico - da comunicarsi per iscritto alla Cassa - per causa di morte o nell'ipotesi di cui all'art. 5-bis.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) delibera i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- d) approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche della Cassa;
- f) approva le eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento della Cassa e la nomina dei

liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata o e-mail che rendano possibile il riscontro dell'avvenuto ricevimento da inviarsi agli Associati e al Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione con la documentazione di supporto alle delibere da adottare. In caso d'urgenza, da motivarsi sinteticamente nella convocazione, l'avviso deve essere effettuato a mezzo e-mail o telegramma, spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Delegati in carica o il Collegio Sindacale.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Sindaci, salvo loro giustificato impedimento.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. È consentita ai Delegati la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni dell'assemblea, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché un Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei delegati presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Ogni Delegato esprime un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

Con riguardo alle modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento della Cassa sono assunte all'unanimità dei Delegati. I delegati possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, che deve essere conservata agli atti e non può essere data ad un Amministratore. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In difetto, presiede il Presidente del Collegio Sindacale.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto - nel corso della riunione ovvero successivamente, nel più breve termine possibile - da un Segretario, designato dal Presidente l'Assemblea, il quale lo sottoscrive unitamente al Presidente medesimo.

Il verbale sottoscritto in originale viene inserito nell'apposito libro vidimato del Fondo.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza delle parti datoriali e 3 in rappresentanza delle parti sindacali. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno nonché ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

È consentita agli Amministratori la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché un Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

I consiglieri di amministrazione durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento della Cassa e per il perseguimento del suo scopo sociale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

A. definisce il regime di erogazione delle prestazioni, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti;

B. approva il Regolamento di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto, nonché le eventuali modificazioni;

C. determina annualmente l'ammontare della quota associativa di cui al precedente articolo 8;

D. nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione delle prestazioni sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 3;

E. nell'ipotesi di regime di erogazione diretta della prestazione definisce le strategie di investimento delle riserve matematiche accantonate a copertura delle prestazioni da erogare;

F. sceglie le modalità di impiego delle eventuali plusvalenze realizzate nell'ambito del regime di erogazione

diretta della prestazione dall'investimento delle riserve matematiche della Cassa, anche mediante l'istituzione di apposito Fondo di Equilibrio;

G. determina le caratteristiche della prestazione che sarà erogata ai beneficiari;

H. nel determinare le prestazioni nei confronti dei beneficiari è tenuto ad adottare modelli che garantiscano la certezza della prestazione stessa e il costante equilibrio tecnico ed attuariale della Cassa. Nel caso di mancato equilibrio tecnico ed attuariale, debitamente accertato, dovrà adottare misure di riequilibrio o altri rimedi sottoponendoli a ratifica dell'Assemblea. In ogni caso le misure di riequilibrio e gli altri rimedi non produrranno effetti nei confronti dei soggetti già colpiti da evento;

I. esegue le deliberazioni assembleari;

J. predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale entro il 31 maggio dell'anno successivo e il budget preventivo entro il 30 gennaio dell'anno;

K. Delibera le procedure di liquidazione della Cassa. Le delibere adottate dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Delegati;

L. predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;

M. gestisce la Cassa in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni del presente Statuto ed osservando quanto previsto al Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei poteri di cui alle precedenti lettere "K" e "M" al Presidente e/o al Vice Presidente, anche in via disgiunta tra loro, determinando i limiti della delega.

Fino a che il Consiglio di Amministrazione non si avvalga di tale facoltà, il Presidente ed il Vice Presidente sono investiti in via disgiunta dei poteri utili ad impedire pregiudizievoli pause dell'attività gestionale corrente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Articolo 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, assicurando l'alternanza, tra i componenti espressi dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Presidente rappresenta la Cassa ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio, e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle parti datoriali.

I Sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Presidente viene nominato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio durano in carica 3 anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Collegio controlla l'amministrazione della Cassa, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige una propria relazione sul bilancio consuntivo e sull'attività di vigilanza condotta nell'esercizio, depositandola presso la sede della Cassa almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Entrate e gestione finanziaria della Cassa

In via ordinaria costituiscono entrate della Cassa:

- a. I contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti previsti dallo statuto, dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi, comprensivi della quota parte di gestione di cui all'art. 8, denominata "quota associativa";
- b. I proventi straordinari ed ogni altra eventuale entrata di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.

Articolo 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cassa è costituito dai versamenti annuali di cui all'art. 8 del presente Statuto. Il patrimonio della Cassa è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella titolarità della Cassa. Durante la vita della Cassa è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, anche in forme indirette salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli Aderenti e gli Iscritti non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della Cassa, sia in corso di esercizio che all'esito dell'eventuale scioglimento.

Articolo 19 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nella forma di legge e con criteri di prudenza.

Articolo 20 - Regolamento

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Scioglimento

L'Assemblea dei Delegati delibera all'unanimità lo scioglimento del Fondo, con la nomina di uno o più liquidatori, di cui sono contestualmente individuati i poteri e i compensi.

In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai Liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22 - Rinvio alle Leggi - Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle altre leggi ove previste in materia.

Per qualsiasi controversia legale comunque inerente il rapporto associativo nonché quello tra Cassa e Iscritti sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.